

SENTENZA N. 12325 UD. 3 febbraio 2016 - DEPOSITO del 23 marzo 2016

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Revoca e sostituzione - Custodia in carcere – Istanza di revoca della misura cautelare presentata all'udienza preliminare - Onere di notificazione dell'istanza alla persona offesa assente – Condizioni.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere presentata nell'interesse del detenuto nel corso dell'udienza preliminare non deve essere notificata alla persona offesa, assente in udienza, che non abbia nominato un difensore o eletto domicilio, fermo il diritto dell'offeso di ricevere avviso della revoca o della sostituzione della misura.

Sez. II, 3 febbraio 2016 (dep. 23 marzo 2016), n. 12325 – Pres. M. Gentile - Rel. S. Recchione.